

(N. 2421)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla IV Commissione permanente (Finanze e Tesoro) e X (Industria e commercio, turismo)
della Camera dei deputati nella seduta comune del 4 giugno 1952 (V. Stampato N. 2703).

presentato dal Ministro del Bilancio e *ad interim* del Tesoro
(PELLA)

di concerto col Ministro dell'Industria e Commercio
(CAMPILLI)

col Ministro di Grazia e Giustizia
(ZOLI)

col Ministro delle Finanze
(VANONI)

col Ministro dei Lavori Pubblici
(ALDISIO)

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste
(FANFANI)

col Ministro dei Trasporti
(MALVESTITI)

e col Ministro della Marina Mercantile
(CAPPA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 13 GIUGNO 1952

Norme per l'assunzione, a carico del bilancio, della spesa di lire 10 miliardi
per l'industrializzazione dell'Italia meridionale ed insulare

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La somma di lire 10 miliardi, che ai sensi dell'articolo 2 della legge 9 maggio 1950, n. 261, avrebbe dovuto essere prelevata sulle disponibilità del conto speciale (Fondo-lire 1950-1951), per essere destinata alla concessione di nuovi prestiti alle Sezioni di credito industriale del Banco di Napoli, del Banco di Sicilia e del Banco di Sardegna, da utilizzarsi per la concessione di finanziamenti ai fini dell'industrializzazione dell'Italia meridionale ed insulare di cui al decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, e successive modificazioni ed integrazioni, sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1951-52.

In corrispondenza dei prestiti di cui al precedente comma le Sezioni di credito industriale

nello stesso indicate sono autorizzate ad emettere le obbligazioni previste dall'articolo 7 della legge 9 maggio 1950, n. 261.

Art. 2.

Alla spesa di cui all'articolo 1 sarà fatto fronte con corrispondente aliquota del ricavo del prestito di cui alla legge 14 dicembre 1951, n. 1325.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed ha efficacia dalla data di entrata in vigore della legge 9 maggio 1950, n. 261.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.